III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 35/17/COL

del 9 febbraio 2017

che concede alla Norvegia una deroga per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Ladehammeren nell'agglomerato di Trondheim e che abroga la decisione n. 725/07/COL [2017/2099]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

Visto l'atto di cui al punto 13 dell'allegato XX dell'accordo SEE,

direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ([1]),

adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, dell'atto,

vista la decisione n. 725/07/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») che concede una deroga in conformità con l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/EEC per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Høvringen (documento n. 452420),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE stabilisce che, in circostanze eccezionali, quando sia possibile dimostrare che un trattamento più completo non produce effetti positivi sull'ambiente, gli scarichi in aree meno sensibili di acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 150 000 possono essere sottoposti al trattamento meno spinto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, di tale atto.

(2) In tali circostanze, gli Stati EFTA sono tenuti a presentare all'Autorità la documentazione atta a dimostrare che gli scarichi subiscono almeno il trattamento primario e che non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

(3) La Norvegia ha individuato come «area meno sensibile» a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/271/CEE la zona costiera compresa tra Lindesnes e il confine con la Russia.

(4) Il 19 dicembre 2007 con decisione n. 725/07/COL l'Autorità ha accolto, alle condizioni stabilite nella suddetta decisione, la richiesta della Norvegia, presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE, di poter effettuare per l'impianto di trattamento delle acque reflue di Høvringen un trattamento delle acque reflue meno spinto di quello previsto all'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE.

(5) Il 20 febbraio 2010 il consiglio comunale di Trondheim ha deciso, per conto del comune di Trondheim, di chiedere una deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE per l'impianto di trattamento delle acque reflue di Ladehammeren e per il fabbisogno di trattamento coordinato di entrambi gli impianti di trattamento delle acque reflue di Høvringen e di Ladehammeren, intendendo per trattamento una riduzione del quantitativo totale di solidi sospesi nelle acque reflue in arrivo pari ad almeno il 70 % o, in alternativa, una concentrazione massima di solidi sospesi pari a 60 mg/l abbinata a una riduzione della richiesta biochimica di ossigeno di almeno il 20 %.

([1]) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(6) Il 9 febbraio 2012 l'Autorità ha incontrato alcuni rappresentanti del ministero dell'Ambiente e del comune di Trondheim. Nel corso della riunione è stata discussa la possibile revisione delle condizioni della deroga per l'impianto di trattamento delle acque reflue di Høvringen nonché una richiesta di deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE concernente gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento di Ladehammeren, situato nell'agglomerato di Trondheim, nel fiordo di Trondheim.

(7) Con lettera del 25 giugno 2012 (documento n. 638245) l'Autorità ha invitato la Norvegia a fornire informazioni più dettagliate a sostegno delle due richieste di deroga, per consentire l'esame delle domande.

(8) Il 9 novembre 2012 (documento n. 653035) la Norvegia ha risposto a tale richiesta fornendo diversi documenti a sostegno della domanda presentata.

(9) Su richiesta dell'Autorità la Norvegia ha trasmesso ulteriori informazioni a sostegno della domanda il 28 gennaio 2014 (documento n. 697161), il 29 gennaio 2014 (documento n. 697372), il 29 ottobre 2014 (documento n. 728105), il 12 gennaio 2015 (documento n. 734689), il 16 gennaio 2015 (documento n. 741891), l'8 aprile 2016 (documento n. 799935) e il 9 settembre 2016 (documento n. 818158).

(10) I requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue di cui alla direttiva 91/271/CEE si concentrano sulla richiesta di ossigeno derivante dalla degradazione del materiale organico disciolto e particellato fornito dal terreno o dalla produzione biologica.

(11) Il fiordo di Trondheim ha un'elevata capacità di decomposizione del carico organico grazie alla notevole profondità delle sue acque, all'elevato volume d'acqua e ad un efficiente scambio idrico con le acque oceaniche profonde all'esterno dell'imboccatura del fiordo; tali caratteristiche garantiscono un apporto regolare di acque ricche di ossigeno provenienti dal Mare di Norvegia.

(12) Il sistema di raccolta delle acque reflue di Trondheim è ripartito su due «distretti», ovvero Høvringen e Lade, che ricevono, nel loro complesso, il 99 % delle acque reflue della città. Beneficiando di questo regime idrodinamico, le bocche di scarico di entrambi gli impianti di trattamento delle acque reflue sono costruite con un sistema a diffusori per il rilascio in acque profonde che garantisce l'intrappolamento in sicurezza delle acque reflue diluite al di sotto dello strato superficiale, evitando che si verifichino processi di eutrofizzazione nello strato superficiale nonché nei sedimenti e nelle masse d'acqua profonda.

(13) L'effluente finale trattato in uscita dall'impianto di Høvringen è rilasciato sul lato occidentale della baia di Trondheim, mentre l'effluente finale trattato in uscita dall'impianto di Ladehammeren è rilasciato sul lato orientale della medesima baia.

(14) La valutazione eseguita dall'Autorità dimostra che, in base alla progettazione delle condotte di scarico e ai controlli effettuati, né gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue di Høvringen né quelli provenienti dall'impianto di trattamento di Ladehammeren risultano raggiungere lo strato superficiale biologicamente produttivo della baia di Trondheim o esercitare un impatto su tale strato.

(15) Inoltre i risultati degli studi effettuati sulla qualità delle acque hanno dimostrato che l'effluente finale trattato in uscita dagli impianti di trattamento delle acque reflue di Høvringen e Ladehammeren non ha effetti visibili sulla qualità dell'acqua all'interno della baia di Trondheim. Non vi sono elementi che dimostrino la presenza di un fenomeno di eutrofizzazione nelle acque della baia di Trondheim, né elementi da cui risulti che l'effluente finale trattato in uscita dai due impianti di trattamento delle acque reflue produce effetti sulla fauna di fondo molle.

(16) La valutazione tecnica svolta dall'Autorità dimostra inoltre che i risultati di studi sui sedimenti dei fondali, che hanno individuato la presenza di metalli pesanti e di inquinanti organici, non sono legati né allo scarico dell'effluente finale trattato in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue di Høvringen né allo scarico dell'effluente finale trattato in uscita dall'impianto di Ladehammeren.

(17) Ciononostante gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue contengono metalli pesanti e microinquinanti organici disciolti nell'acqua o associati a particelle presenti negli effluenti e l'applicazione di un trattamento chimico e/o biologico ridurrebbe in qualche misura gli scarichi di metalli pesanti e di microinquinanti organici.

(18) L'Autorità ritiene che, conformemente alla decisione del consiglio comunale di Trondheim del 20 febbraio 2010, un trattamento adeguato delle acque reflue urbane dovrebbe definire il trattamento come riduzione del quantitativo totale di solidi sospesi nelle acque reflue in arrivo pari ad almeno il 70 % o, in alternativa, una concentrazione massima di solidi sospesi pari a 60 mg/l, abbinata a una riduzione della richiesta biochimica di ossigeno di almeno il 20 %.

(19) La valutazione tecnica generale commissionata dall'Autorità giunge alla conclusione che gli effluenti trattati in uscita da entrambi gli impianti di trattamento delle acque reflue di Høvringen e di Ladehammeren non hanno mostrato di produrre effetti misurabili sull'ambiente. La modellizzazione ambientale e le simulazioni mediante modellizzazione degli impatti del trattamento secondario in entrambi gli impianti di trattamento delle acque reflue, posto a confronto con il trattamento primario, non hanno dimostrato che un trattamento più completo produrrebbe effetti positivi tangibili sull'ambiente oltre a quelli di cui sopra.

(20) Nella sua decisione del 19 dicembre 2007 che ha concesso una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Høvringen, l'Autorità ha stabilito che l'applicazione di un trattamento chimico e/o biologico presso l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Høvringen ridurrebbe in una certa misura gli scarichi di metalli pesanti e di microinquinanti organici. Una delle condizioni poste da tale decisione era che il trattamento delle acque reflue urbane dell'impianto dovesse garantire una riduzione del quantitativo totale di solidi sospesi nelle acque reflue in arrivo pari ad almeno l'80 % prima dello scarico e una riduzione percentuale minima della richiesta biochimica di ossigeno ([1]) pari al 20 %.

(21) Dopo avere esaminato i risultati forniti in relazione all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Høvringen, l'Autorità ha concluso che tali risultati non sono sufficienti a garantire il rispetto delle condizioni di cui è corredata la decisione di deroga del 2007. L'Autorità conclude pertanto che le condizioni stabilite nella sua decisione originaria del 19 dicembre 2007 intesa a concedere una deroga non sono state soddisfatte. Per tale ragione l'Autorità ritiene che la decisione di deroga riguardante l'impianto di trattamento delle acque reflue di Høvringen debba essere revocata.

(22) In conformità con la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 91/271, e come ulteriormente previsto dalle decisioni del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2012/SC e n. 4/2012/SC del 26 ottobre 2012, l'Autorità ha presentato un progetto della presente decisione al Comitato EFTA «Ambiente» con lettera dell'8 dicembre 2016. In conformità con il regolamento interno del comitato, il progetto di decisione si considera approvato il 26 gennaio 2017.

(23) Il membro del collegio competente per le questioni ambientali è stato autorizzato ([2]), per conto dell'Autorità e sotto la sua responsabilità, ad adottare le misure qualora le misure da adottare siano, come nel caso di specie, conformi al parere del comitato EFTA «Ambiente» che assiste l'Autorità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La richiesta della Norvegia, presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'atto di cui al punto 13 dell'allegato XX dell'accordo SEE (*direttiva del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane*), di poter effettuare, per l'impianto di trattamento delle acque reflue di Ladehammeren nell'agglomerato di Trondheim, un trattamento delle acque reflue meno rigoroso di quello previsto all'articolo 4 di detto atto è accolta alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7 che seguono.

2. Le acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento di Ladehammeren nell'agglomerato di Trondheim sono sottoposte, primo dello scarico nelle acque recipienti, al trattamento di cui all'allegato della presente decisione entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

3. Entro il 30 giugno 2017 è definita una strategia volta a ridurre il carico di metalli pesanti e di microinquinanti nel sistema fognario e ad impedire l'ulteriore contaminazione delle acque reflue urbane con metalli pesanti e microinquinanti. Il piano, che è monitorato dall'autorità norvegese competente, prevede l'obbligo di:

   — svolgere indagini e controlli per rilevare potenziali fonti di contaminazione e individuare gli inquinatori locali,

   — elaborare piani d'azione per porre fine alla contaminazione proveniente da fonti di contaminazione e inquinatori locali,

   — applicare contromisure nei confronti degli inquinatori individuati ed eliminare gli inquinanti ambientali alla fonte.

4. La decisione del 19 dicembre 2007 (725/07/COL) con la quale l'Autorità ha accolto la richiesta di deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE presentata dalla Norvegia si intende revocata.

5. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'atto, l'autorità norvegese competente effettua i controlli ed esegue tutti gli altri studi pertinenti al fine di verificare che lo scarico non si ripercuota negativamente sull'ambiente.

([1]) BOD 5 a 20 °C.
([2]) Decisione n. 17/94/COL del 23 settembre 1994 (documento n. 624326).

6. Ogni due anni, a decorrere dal 31 gennaio 2018, il governo norvegese trasmette all'Autorità una relazione contenente i risultati dei controlli effettuati nel periodo precedente, conformemente alle disposizioni dei suddetti paragrafi 3 e 4, in particolare per quanto riguarda le misure adottate per prevenire la contaminazione del sistema di raccolta delle acque reflue con metalli pesanti e microinquinanti. La relazione include anche una spiegazione dei motivi per i quali le prescrizioni della presente decisione non sono state soddisfatte, se del caso.

7. Dopo ciascun periodo di relazione di cui al paragrafo 6, o ogniqualvolta vi siano nuovi sviluppi, l'Autorità rivaluta la situazione e all'occorrenza presenta una proposta di nuova decisione al comitato EFTA «Ambiente» che la assiste.

8. La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. La decisione entra in vigore all'atto della notifica alla Norvegia.

10. Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

11. La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR	Carsten ZATSCHLER
Membro del collegio	*Direttore*

ALLEGATO

Requisiti relativi agli scarichi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Ladehammeren nell'agglomerato di Trondheim

Parametro	Opzione 1	Opzione 2	
	Percentuale minima di riduzione (*)	Percentuale minima di riduzione (*)	Massima concentrazione negli effluenti (mg/l)
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD 5 a 20 °C) senza nitrificazione	N/A	20	N/A
Totale solidi sospesi	70	N/A	60

(*) Riduzione in relazione al valore della concentrazione delle acque reflue non trattate addotte all'impianto.